



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto 33-Cod Mecc. NAIC87400E-Direzione Amm.va Tel-Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 – Cod Fisc 80160310639
Via De Carolis, 4 - 80040 VOLLA(Napoli) e_mail: naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it - Sito www.istitutocomprensivodesica.edu.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

Volla, 23.04.2020

All'attenzione dei docenti

Oggetto: - Provvedimento - "Didattica a distanza: prime indicazioni"

Il 26 Marzo, il Garante Protezione dei dati personali ha adottato il documento "Didattica a distanza: prime indicazioni", recante alcune prime indicazioni, riguardanti le norme, le garanzie e i diritti da rispettare in relazione al trattamento dei dati personali, nel contesto dell'emergenza.

Si riportano all'attenzione dei docenti i punti di interesse:

1. Trattamento dei dati personali

Le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa, in ambito scolastico.

Pertanto, non deve essere richiesto agli interessati uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, essendo riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole stesse.

2. Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare

Spetta alle scuole la scelta e la regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza. Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti (piattaforme o servizi on line) è opportuno includere:

- a) L'adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti;
- b) Le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali.

Non è necessaria la valutazione di impatto, se il trattamento non presenta caratteristiche particolarmente invasive da aggravare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

3. Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del

trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico, garantendo che i dati trattati, per loro conto, siano utilizzati solo per la didattica a distanza; le modalità di conservazione dei dati, la loro cancellazione, al termine del progetto didattico, nonché le procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

L'Autorità vigilerà per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche. Al fine di garantire la massima consapevolezza nell'utilizzo di strumenti tecnologici - delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione- sono auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.

4. Limitazione delle finalità del trattamento

Il trattamento dei dati degli studenti, da parte dei fornitori delle piattaforme deve essere limitato **esclusivamente** alla fornitura dei servizi per la didattica on line, senza perseguire finalità proprie. L'ammissibilità di tali operazioni dovrà essere valutata, di volta in volta, secondo i presupposti di liceità e i principi applicabili al trattamento dei dati personali, nel rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza.

E' inammissibile, da parte dei gestori delle piattaforme, la sottoscrizione di un contratto o prestazione per la fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica.

5. Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento

Le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la correttezza del trattamento, devono assicurare la trasparenza del trattamento stesso, informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, delle caratteristiche del trattamento che, tuttavia, deve limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati.

Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici, nel contesto lavorativo, limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari e, comunque, senza effettuare indagini sulla sfera privata o interferire con la libertà di insegnamento.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Montano**